

18 dicembre 1945.

### ACCORDO PER LA GRATIFICA NATALIZIA DA VALERE PER IL 1945

Tra la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA rappresentata dal suo Presidente dott. Angelo Costa, assistito dal Vice-presidente ing. Nicola Rivelli e da una rappresentanza di industriali;

e la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal suo Segretario generale on.le Giuseppe Di Vittorio, assistito da una rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori;

si è concordato quanto segue per il trattamento da concedersi agli operai ed impiegati dipendenti da aziende industriali, per le festività di fine d'anno del 1945:

#### Art. 1.

##### *Gratifica natalizia per gli operai.*

I datori di lavoro corrisponderanno per il 1945 agli operai addetti alle aziende industriali, una gratifica natalizia, ragguagliata all'importo di 200 ore di retribuzione in tutto il territorio nazionale. Detta gratifica si compone: a) di una gratifica ordinaria, b) di una gratifica straordinaria 1945.

1) Per gli operai delle provincie della Lombardia, del Piemonte, della Liguria, del Veneto e dell'Emilia — per i quali le paghe sono state perequate ed elevate nel recente accordo per l'Alta Italia — la gratifica ordinaria è costituita dall'importo di 200 ore della paga base di fatto corrisposta alla data del presente accordo, maggiorata, per i cottimisti, dalla percentuale contrattuale di cottimo; la gratifica straordinaria è costituita dall'importo del 50 per cento dell'indennità di contingenza base attualmente corrisposta per 200 ore lavorative (per 25 giornate lavorative di otto ore).

2) Per gli operai di tutte le altre provincie d'Italia — per i quali gli elementi costitutivi della retribuzione globale sono differenti — la gratifica ordinaria è costituita dall'importo di 200 ore della paga di fatto sulla quale fu computata la gratifica ordinaria nel dicembre 1944, nonché da un importo pari all'ammontare della gratifica straordinaria 1944 corrispondente a 25 giornate d'indennità di presenza, di carovita di legge e (laddove esisteva) di mensa.

La gratifica straordinaria 1945 è costituita dall'importo della indennità di contingenza — o di « nuovo carovita » concordata non a titolo di acconto — nelle singole provincie o località, per la prima applicazione dell'accordo interconfederale del 24 febbraio 1945. Tale indennità sarà computata per 25 giornate di 8 ore con un massimo di lire 110 ed un minimo di 70 giornaliere, e con gli scarti proporzionali previsti dalle singole pattuizioni integrative del predetto accordo interconfederale.

#### Art. 2.

##### *Gratifica natalizia impiegati.*

Per i lavoratori aventi qualifica impiegatizia, ai sensi del Regio decreto-legge 13 marzo 1924, n. 1825, la gratifica natalizia si compone:

a) di una gratifica ordinaria, e b) di una gratifica straordinaria 1945.

1) Per le provincie della Lombardia, del Piemonte, della Liguria, del Veneto e dell'Emilia, la gratifica *ordinaria* è pari all'importo di una mensilità dello stipendio in atto alla data del presente accordo e quella *straordinaria* è costituita dall'importo del 50 per cento dell'indennità di contingenza base attualmente corrisposta per 30 giornate lavorative;

2) Per le restanti province, la gratifica *ordinaria* è costituita da un importo pari a quello della gratifica ordinaria e straordinaria corrisposta nel 1944; e la gratifica *straordinaria* 1945 è costituita dall'importo dell'indennità di contingenza o di « nuovo carovita » concordata — non a titolo di acconto — nelle singole provincie o località, nella prima applicazione dell'accordo interconfederale 24 febbraio 1945. Tale indennità sarà computata per 30 giornate, con un massimo di lire 110 ed un minimo di lire 70 giornaliera e con gli scarti proporzionali previsti dalle singole pattuizioni integrative del predetto accordo interconfederale.

#### Art. 3.

##### *Assunzione nel corso 1945.*

Per gli impiegati ed operai assunti nel corso dell'anno si farà riferimento, nelle provincie di cui ai numeri 2 dei precedenti articoli, allo stipendio e alla paga corrisposti al 22 dicembre 1944 alla generalità dei lavoratori della stessa categoria.

#### Art. 4.

##### *Frazionamento della gratifica natalizia.*

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno 1946, saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia, sia ordinaria che straordinaria, quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda.

Ai lavoratori in servizio alla data del presente accordo che abbiano meno di un anno di anzianità, saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica ordinaria e straordinaria quanti sono i mesi di servizio prestati nel 1945.

Ai lavoratori in servizio alla data del presente accordo da almeno due settimane che non abbiano maturato quattro mesi di anzianità, saranno corrisposti quattro dodicesimi della gratifica straordinaria 1945, oltre ai ratei di gratifica ordinaria ai sensi del comma precedente.

I lavoratori licenziati dal 1° dicembre 1945 alla data del presente accordo, sempre che avessero compiuto due settimane di lavoro, avranno diritto ai ratei di gratifica straordinaria per i mesi di servizio prestati nel corso del 1945, con un minimo di quattro dodicesimi.

Le disposizioni di cui ai due precedenti commi non si applicano ai lavoratori addetti ad attività che si compiono in un ciclo produttivo stagionale di durata non superiore a 4 mesi.

#### Art. 5.

##### *Festività nazionali.*

Entro la fine dell'anno, i datori di lavoro corrisponderanno il trattamento economico per quelle festività nazionali che abbiano corrisposto in meno delle quattro contrattualmente stabilite.

In conformità dell'accordo interconfederale 19 maggio 1945, il trattamento suddetto è comprensivo della retribuzione e di tutte le indennità accessorie.

Art. 6.

*Rateazione.*

Il pagamento delle gratifiche ordinaria e straordinaria potrà essere effettuato dalle aziende per metà entro il 22 dicembre 1945 e per l'altra metà entro il 15 gennaio 1946.

Art. 7.

*Condizioni di miglior favore.*

Il presente accordo non modifica le migliori condizioni eventualmente già concordate in favore dei lavoratori.

4 gennaio 1946.

14.

### **ACCORDO INTERCONFEDERALE A. I. SULLE FESTIVITA' NAZIONALI E SULLE FESTIVITA' INFRASETTIMANALI**

In Milano,

tra la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA - Delegazione Alta Italia;

e la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO - Delegazione Alta Italia;

con la partecipazione di una rappresentanza di ASSOCIAZIONI PROVINCIALI DEGLI INDUSTRIALI E DELLE CAMERE DEL LAVORO;

in relazione all'art. 5 dell'accordo redatto tra le due Confederazioni il 18 dicembre 1945 in Roma;

si conviene:

Le Aziende industriali dell'Alta Italia debbono retribuire per il 1945 quattro giornate a titolo di celebrazione di festività nazionali;

Le aziende che non avessero retribuito le quattro giornate di cui al contratto interconfederale 1938 o altre giornate in loro sostituzione (ad esempio 1° maggio, 8 maggio, od altri giorni che per esplicita comunicazione alla maestranza dovevano sostituire le festività nazionali di cui al contratto richiamato), corrisponderanno, secondo le modalità fissate nei contratti regolanti le festività nazionali stesse e precisamente: 27 aprile 1938, 4 gennaio 1939, 28 ottobre 1942, la retribuzione calcolata sulla base delle retribuzioni in atto al 31 dicembre 1945 ivi compresa l'indennità di contingenza.

Ove le aziende suddette abbiano già corrisposto l'equivalente di quattro giornate con la retribuzione ed eventuale indennità di contingenza vigente al momento dell'avvenuto pagamento, null'altro hanno da corrispondere. In caso contrario corrisponderanno la differenza.

La categoria edilizia regolata da accordi particolari per la retribuzione delle festività nazionali, non entra nella presente regolamentazione.